



# REGOLAMENTO PRESTAZIONI

DAL 1° GENNAIO 2006



CASSA  
EDILE  
DELLA  
PROVINCIA  
DI  
FIRENZE

# **REGOLAMENTO PRESTAZIONI**

**DAL 1° GENNAIO 2006**

**A**

**RIMBORSI ALLE IMPRESE NEI CASI DI MALATTIA  
GENERICA, INFORTUNIO SUL LAVORO, MALATTIA  
PROFESSIONALE E CONTRIBUTI PREVEDI**

**B**

**PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER FERIE  
GRATIFICA NATALIZIA E ANZIANITÀ  
PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA**

**C**

**PRESTAZIONI TERRITORIALI  
A FAVORE DEI LAVORATORI**



## **INDICE**

### **A. RIMBORSI ALLE IMPRESE NEI CASI DI MALATTIA GENERICA, INFORTUNIO SUL LAVORO, MALATTIA PROFESSIONALE E CONTRIBUTI PREVEDI**

I)	Riferimenti contrattuali	p. 6
II)	Modalità per ottenere il rimborso per infortunio sul lavoro e malattia professionale	p. 7
III)	Modalità per ottenere il rimborso per malattia generica	p. 8
IV)	Precisazioni su trattamento del periodo di carenza INAIL	p. 9
V)	Rimborsi del contributo Prevedi alle imprese	p. 9

### **B. PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA**

I)	Modalità di rimborso	p. 12
II)	Prestazioni ai lavoratori per anzianità professionale edile ordinaria (APE)	p. 14
III)	Riferimenti contrattuali	p. 14

### **C. PRESTAZIONI TERRITORIALI A FAVORE DEI LAVORATORI**

I)	Cure e protesi dentarie	p. 24
II)	Accertamenti diagnostici	p. 26
III)	Visite specialistiche	p. 28
IV)	Rimborso giornata per visite specialistiche	p. 29
V)	Terapie post chirurgiche	p. 31
VI)	Protesi oculistiche	p. 32
VII)	Protesi acustiche	p. 33

VIII)	Prestazioni sanitarie a favore dei familiari dei lavoratori	p. 34
IX)	Premio matrimoniale	p. 35
X)	Premio giovani e premio inserimento nel settore	p. 36
XI)	Contributi di studio - Scuole Elementari	p. 39
XII)	Contributi di studio - Scuole Medie Inferiori	p. 40
XIII)	Contributi di studio - Scuole Medie Superiori	p. 41
XIV)	Contributi di studio - Università	p. 43
XV)	Contributi di studio studenti extra comunitari	p. 45
XVI)	Vestitario, scarpe da lavoro e kit sicurezza	p. 45
XVII)	Assistenza per la malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità.	p. 48
XVIII)	Malattia - Ricovero ospedaliero - operai non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare.	p. 49
XIX)	Prestazioni a favore degli allievi della Scuola Professionale Edile della Provincia di Firenze in caso di infortunio sul lavoro.	p. 50
XX)	T.B.C.	p. 50
XXI)	Inabilità permanente derivata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.	p. 51
XXII)	Infortuni al di fuori del lavoro – Inabilità temporanea	p. 52
XXIII)	Infortuni al di fuori del lavoro – Inabilità permanente	p. 53
XXIV)	Morte conseguente a: malattia generica, T.B.C. e infortunio al di fuori del lavoro	p. 54
XXV)	Morte conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale	p. 54
XXVI)	Indennità per i figli dei lavoratori deceduti	p. 55
XXVII)	Premio Anzianità contributiva ex APES	p. 55
XXVIII)	Rimborso contributo aggiuntivo Prevedi	p. 55
XXIX)	Fondo di Garanzia	p. 56
	<b>Notes</b>	p. 58

**A**

**RIMBORSI ALLE IMPRESE NEI CASI DI  
MALATTIA GENERICA, INFORTUNIO  
SUL LAVORO, MALATTIA PROFESSIO-  
NALE E CONTRIBUTI PREVEDI**

## **I) RIFERIMENTI CONTRATTUALI**

In conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 7 Ottobre 1987 fra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori edili FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, le imprese edili a far tempo dal 1° aprile 1988 sono tenute ad effettuare le erogazioni in oggetto direttamente a favore dei lavoratori alle proprie dipendenze, in sostituzione delle prestazioni corrisposte agli operai dalla Cassa Edile che cessano così da tale data. A tale scopo le imprese sono tenute a seguire le norme previste dagli artt. 27 e 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29/1/2000 e successive modifiche nonché quanto previsto nell'Allegato "L" dello stesso C.C.N.L. dell'All. 24 del C.C.N.L. 20/5/2004.

Le Associazioni Nazionali sopra indicate hanno stabilito in particolare che le somme erogate dalle imprese per il titolo suddetto debbono essere mutualizzate presso la Cassa Edile a norma della regolamentazione contenuta nel protocollo contrattuale per la malattia e infortunio allegato al Contratto stesso demandando alle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori la scelta delle modalità da seguire per far sì che le imprese vengano reintegrate delle somme suddette.

Pertanto in conformità a tale mandato, in data 17/03/1988 si sono incontrate: l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze con le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, decidendo in merito quanto appresso indicato.

■ Le somme erogate dalle imprese edili ai lavoratori per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, a far tempo dal 1° Aprile 1988, devono essere restituite alle imprese stesse da parte della Cassa, in tempi brevi, previa richiesta di rimborso da inoltrare alla Cassa stessa da parte delle imprese che, a tal fine, sono tenute a compilare gli appositi campi predisposti sulla denuncia telematica, inviando la documentazione richiesta dalla Cassa stessa.

■ la Cassa Edile effettua il rimborso alle imprese che abbiano versato alla

Cassa l'accantonamento ed i contributi relativi al mese avanti a quello precedente l'evento stesso.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2002 del nuovo modello di denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati, la richiesta di rimborso delle imprese si perfeziona attraverso la compilazione degli appositi spazi su detta denuncia, allegando la documentazione prevista timbrata dalle imprese. La Cassa Edile rimborserà gli importi entro la scadenza dei versamenti del mese successivo a quello di riferimento, salvo i casi di morosità o di documentazione incompleta.

Con l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2005 della denuncia telematica obbligatoria la richiesta di rimborso delle imprese si perfeziona attraverso la compilazione degli appositi campi su detta denuncia, allegando e inviando per posta la documentazione prevista, timbrata dalle imprese. La Cassa Edile rimborserà gli importi entro la scadenza dei versamenti del mese successivo a quello di riferimento, salvo i casi di morosità o di documentazione incompleta.

## **II) MODALITA' PER OTTENERE IL RIMBORSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE**

### **Adempimenti delle imprese**

#### **1) DENUNCIA DI INABILITA' AL LAVORO**

L'impresa è tenuta a compilare gli appositi campi sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati per ogni operaio inabile al lavoro.

#### **2) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA A) CON LA PRIMA DENUNCIA DI INFORTUNIO**

- Copia della denuncia presentata all'I.N.A.I.L.
- Copia del certificato iniziale I.N.A.I.L. di prognosi
- Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

## B) CON LE EVENTUALI DENUNCE INTERMEDIE

- Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

## C) CON LA DENUNCIA FINALE DI GUARIGIONE

- Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per la quale si richiede il rimborso
- Copia del prospetto finale di liquidazione I.N.A.I.L. (quando è disponibile)

## III) MODALITA' PER OTTENERE IL RIMBORSO PER MALATTIA GENERICA

### Adempimento delle imprese

#### 1) DENUNCIA DI INABILITA' AL LAVORO

L'impresa è tenuta a compilare gli appositi campi sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati per ogni operaio inabile al lavoro.

#### 2) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA

Insieme alla denuncia di cui sopra le imprese sono tenute a consegnare alla Cassa Edile:

- A) Copia dei certificati medici a copertura dell'intero periodo di malattia per il quale si chiede l'integrazione alla Cassa Edile;
- B) Copia del prospetto di liquidazione indennità malattia I.N.P.S. per ogni singolo operaio da inviare soltanto laddove si verifichi un ricovero ospedaliero ovvero nel caso di specifiche richieste della Cassa Edile.

La Cassa Edile informa che non potranno essere rimborsate alle imprese le denunce incomplete, inesatte ovvero mancanti della documentazione sopra indicata. Le imprese sono responsabili degli eventuali errori e/o omissioni nella compilazione delle denunce.

## **IV) PRECISAZIONI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PER CARENZA INAIL**

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 24 del CCNL 20/5/2004 e dal successivo accordo nazionale del 10/11/2004 le imprese sono tenute ad anticipare ai lavoratori il trattamento economico per il periodo di carenza INAIL. La Cassa Edile rimborserà alle imprese gli importi calcolati ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale.

Hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme erogate ai propri dipendenti, per i titoli suddetti, da parte della Cassa Edile, le imprese che risultino in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

La Cassa Edile all'atto dell'invio alle imprese dell'assegno di rimborso o del bonifico bancario/postale, trasmette alle stesse un prospetto con l'indicazione del conteggio di quanto dovuto al lavoratore da parte della ditta e del calcolo del rimborso effettuato dalla Cassa Edile a favore dell'impresa in conformità alla presente normativa nazionale.

## **V) RIMBORSI DEL CONTRIBUTO PREVEDI ALLE IMPRESE**

### **Accordo territoriale del 16/12/2003**

Come previsto dall'accordo nazionale 10 settembre 2003, in sostituzione di quanto indicato al punto 2 dell'accordo provinciale 23/5/2003, con decorrenza 1/1/2004 il contributo oneri mutualizzati a carico del datore di lavoro per il Fondo Prevedi, relativi all'1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo, è pari allo 0,30% calcolato sulla retribuzione imponibile convenzionale per i versamenti alla Cassa Edile. La contribuzione affluisce in un apposito Fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore. Il contributo è sottoposto a verifica semestrale in correlazione

alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile.

### **Accordo territoriale del 23/4/2004**

In merito all'accordo 16/12/ 2003, relativo alle società che applicano il contratto Nazionale di lavoro delle Cooperative e che sono iscritte alla Cassa Edile di Firenze, le Parti sottoscrittrici precisano che il rimborso che la Cassa Edile corrisponderà alle predette Società, per i lavoratori dipendenti o soci lavoratori iscritti al Fondo Cooperlavoro, sarà come quello previsto per le adesioni al Fondo Prevedi (1%). Al fine di ottenere detto rimborso dalla Cassa Edile, le Cooperative devono indicare in denuncia la quota 1% a loro carico corrisposta al fondo Cooperlavoro e l'imponibile TFR. Alla denuncia deve, inoltre, essere allegata la nota bancaria di addebito a dimostrazione dell'avvenuto versamento al Fondo Cooperlavoro.

La Cassa Edile rimborserà d'ufficio le somme alle imprese, in relazione ai loro dipendenti iscritti al Fondo Prevedi, una somma pari all'1% corrisposto al Fondo Prevedi. Le imprese non dovranno presentare alcuna domanda alla Cassa Edile ma sono obbligate ad inserire tutte le informazioni richieste sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.

**B**

**PRESTAZIONI AI LAVORATORI  
PER FERIE - GRATIFICA NATALIZIA E  
ANZIANITA' PROFESSIONALE  
EDILE (APE)**

## **I) MODALITÀ DI RIMBORSO DELL' ACCANTONAMENTO E DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (A FAVORE DEI LAVORATORI)**

### **Art. 1**

Nel mese di luglio e nel mese di dicembre viene effettuato il rimborso ai lavoratori delle somme accantonate a loro favore a titolo di percentuale 14,20 rispettivamente per i periodi: 1° Ottobre - 31 Marzo e 1° aprile - 30 Settembre. - Tale rimborso viene effettuato con le seguenti modalità:

**1)** a mezzo bonifico bancario o postale, a richiesta degli aventi diritto.  
**2)** a mezzo bonifici domiciliati postali per tutti gli altri lavoratori per i quali la Cassa Edile ha registrato nei propri archivi il codice fiscale  
**3)** mediante assegni bancari non trasferibili tratti sulla Banca Toscana per tutti i lavoratori per i quali la Cassa Edile non ha registrato il codice fiscale. Tali assegni vengono inviati, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio degli aventi diritto;

**4)** La Cassa Edile, nei casi di cui ai punti 1 e 2 invierà a ciascun lavoratore tramite lettera ordinaria, anche avvalendosi di specifici servizi postali, un prospetto riassuntivo della liquidazione riflettente:

- la data del bonifico bancario o postale ovvero la data in cui saranno disponibili i bonifici domiciliati postali;
- i singoli importi accreditati mensilmente a suo favore nel semestre cui il rimborso si riferisce;
- le ore lavorate mensilmente nel semestre suddetto;
- le eventuali detrazioni per anticipi concessi al lavoratore;
- altre eventuali detrazioni;
- l'importo netto di sua spettanza.

**5)** La Cassa Edile, nel caso di cui al punto 3, invierà unitamente agli assegni a ciascun lavoratore tramite lettera raccomandata il prospetto di cui sopra, ad esclusione delle informazioni relative alla data dei bonifici

## **Art. 2**

Gli importi del 14,20% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione dei relativi rimborsi, possono essere utilizzati per le forme di assistenza dalla Cassa Edile.

## **Art. 3**

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile o affine;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- d) chiamata di leva alle armi o richiamo;
- e) morte dell'iscritto.

## **Art. 4**

Il pagamento della prestazione APE a favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa Edile alla scadenza prevista contrattualmente con le modalità di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 dell'art.1. Relativamente ai punti 4 e 5, il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti al calcolo della prestazione APE.

## **Art.5**

Gli importi APE che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi, saranno riversati nel Fondo Ape.

## **II) PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA**

A favore del lavoratore è istituita una prestazione riferita alla Anzianità Professionale Edile a seguito del versamento da parte delle imprese di uno specifico contributo.

L'operaio matura l'A.P.E.O quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando le ore previste dall'allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La prestazione viene calcolata moltiplicando il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel secondo anno del biennio per i coefficienti di cui alle tabelle contrattuali (suddivisi per categorie e numero di erogazioni APEO percepite). Dette tabelle sono riepilogate nell'allegato C del CCNL.

La prestazione di APE ordinaria viene effettuata da parte della Cassa Edile entro il 1° maggio di ogni anno.

## **III) RIFERIMENTI CONTRATTUALI (ALL. "C" DEL CCNL)**

**1)** All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

**2)** L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

**3)** La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

NUMERO DELLE EROGAZIONI PERCIPITE	IMPORTO ORARIO				
	DAL SINGOLO OPERAIO	OPERAIO 4 LIVELLO	OPERAIO SPECIALIZZ.	OPERAIO QUALIFICATO	OPERAIO COMUNE
		<b>MAGGIO 1995 (LIRE)</b>			
1 E 2 EROGAZIONE	230,53	214,06	192,65	164,66	
3 E 4 "	461,05	428,12	385,31	329,33	
5 E 6 "	691,58	642,18	577,96	493,98	
7 E 8 "	922,11	856,24	770,61	658,64	
9 E SUCC. "	1.152,63	1.070,30	963,27	823,31	
		<b>MAGGIO 1996 (LIRE)</b>			
1 E 2 EROGAZIONE	238,28	221,27	199,13	170,20	
3 E 4 "	476,57	442,52	398,28	340,41	
5 E 6 "	714,85	663,79	597,41	510,60	
7 E 8 "	953,14	885,06	796,54	680,81	
9 E SUCC. "	1.191,42	1.106,31	995,69	851,01	
		<b>MAGGIO 1997 (LIRE)</b>			
1 E 2 EROGAZIONE	244,93	227,44	204,69	174,95	
3 E 4 "	489,87	454,87	409,39	349,91	
5 E 6 "	734,80	682,32	614,08	524,85	
7 E 8 "	979,74	909,76	818,77	699,81	
9 E SUCC. "	1.224,67	1.137,19	1.023,47	874,76	

		<b>MAGGIO 1998 (LIRE)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	249,34	231,53	208,37	178,10
3 E 4 "	498,69	463,06	416,76	356,21
5 E 6 "	748,03	694,60	625,13	534,30
7 E 8 "	997,38	926,14	833,51	712,41
9 E SUCC. "	1.246,71	1.157,66	1.041,89	890,51
		<b>MAGGIO 1999 (LIRE)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	253,08	235,00	211,50	180,77
3 E 4 "	506,17	470,01	423,01	361,55
5 E 6 "	759,25	705,01	634,51	542,31
7 E 8 "	1012,34	940,03	846,01	723,10
9 E SUCC. "	1.265,41	1.175,02	1.057,52	903,87
		<b>MAGGIO 2000 (LIRE)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	256,12	237,82	214,04	182,94
3 E 4 "	512,24	475,65	428,09	365,89
5 E 6 "	768,36	713,48	642,12	548,82
7 E 8 "	1024,49	951,31	856,16	731,78
9 E SUCC. "	1.280,59	1.189,12	1.070,21	914,72
		<b>MAGGIO 2001 (LIRE)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	260,47	241,86	217,68	186,05
3 E 4 "	520,95	483,74	435,37	372,11
5 E 6 "	781,42	725,61	653,04	558,15
7 E 8 "	1041,91	967,48	870,71	744,22
9 E SUCC. "	1.302,36	1.209,34	1.088,40	930,27

		<b>MAGGIO 2002 (EURO)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	0,1368	0,1270	0,1143	0,0977
3 E 4 "	0,2736	0,2541	0,2287	0,1954
5 E 6 "	0,4104	0,3811	0,3430	0,2932
7 E 8 "	0,5472	0,5082	0,4573	0,3909
9 E SUCC. "	0,6840	0,6352	0,5717	0,4886
		<b>MAGGIO 2003 (EURO)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	0,1387	0,1288	0,1159	0,0991
3 E 4 "	0,2774	0,2577	0,2319	0,1981
5 E 6 "	0,4161	0,3864	0,3478	0,2973
7 E 8 "	0,5549	0,5153	0,4637	0,3964
9 E SUCC. "	0,6936	0,6441	0,5797	0,4954
		<b>MAGGIO 2004 (EURO)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	0,1411	0,1310	0,1179	0,0991
3 E 4 "	0,2821	0,2621	0,2358	0,1981
5 E 6 "	0,4232	0,3930	0,3537	0,2973
7 E 8 "	0,5643	0,5241	0,4716	0,3964
9 E SUCC. "	0,7054	0,6550	0,5896	0,4954
		<b>MAGGIO 2005 (EURO)</b>		
1 E 2 EROGAZIONE	0,1433	0,1331	0,1198	0,1024
3 E 4 "	0,2866	0,2663	0,2396	0,2047
5 E 6 "	0,4299	0,3993	0,3594	0,3072
7 E 8 "	0,5734	0,5324	0,4791	0,4096
9 E SUCC. "	0,7167	0,6650	0,5990	0,5119

		MAGGIO 2006 (EURO)		
1 E 2 EROGAZIONE	0,1457	0,1354	0,1218	0,1041
3 E 4 "	0,2915	0,2708	0,2437	0,2082
5 E 6 "	0,4372	0,4061	0,3655	0,3124
7 E 8 "	0,5831	0,5415	0,4872	0,4166
9 E SUCC. "	0,7289	0,6768	0,6092	0,5206

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 3 luglio 1993.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodo di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, semprechè l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 65° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato

il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

**4)** In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

**5)** Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

**a)** a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;

**b)** a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera **a)**, nonché sul trattamento economico per la festività di cui all'art. 18.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".

**6)** Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

## **La Cassa Edile registra altresì:**

- 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
- 104 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro. Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Le ore di congedo per maternità/paternità e le ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del CCNL (ndr ai fini della prestazione APE ordinaria)

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad un'altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

**8)** Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi. Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

**9)** Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

**10)** La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.



A seguito di Accordi sottoscritti in Provincia di Firenze si precisa che le ore relative a permessi/assemblee sindacali sono utili alla maturazione del diritto ed al pagamento della prestazione APEO.

**C**

**ASSISTENZE DERIVANTI DAI  
CONTRATTI DI LAVORO INTEGRATIVI  
PROVINCIALI E DAGLI  
ACCORDI PROVINCIALI**

**Regolamenti validi dal 1° gennaio 2006**

La Cassa Edile compatibilmente con le disponibilità d'Esercizio, effettua le seguenti prestazioni nei confronti dei lavoratori iscritti (o, laddove precisato, per i familiari degli stessi) per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle assistenze medesime – secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione – i lavoratori iscritti presso la Cassa Edile alle dipendenze di imprese che siano in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

## **I) CURE E PROTESI DENTARIE**

Il contributo viene erogato per estrazioni, cure e protesi dentarie effettuate dai lavoratori iscritti ed in favore degli stessi.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per estrazioni, cure e protesi dentarie vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per “cure e protesi dentarie” presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con

il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

Viene rimborsato, per ogni regolare fattura o ricevuta, al lavoratore avente diritto, il 30% della spesa sostenuta, sino ad un massimo di Euro 258,23 annui.

L'importo complessivo delle erogazioni effettuate nell'arco di dieci anni non può superare Euro 2.065,83=. Il primo decennio decorre dal 10° anno successivo alla data suddetta e così per i decenni successivi.

In caso di protesi, parziale o totale, è previsto un rimborso sino a Euro 1.342,79 nel decennio precedentemente indicato e, comunque, il contributo totale massimo per cure e protesi non può superare sempre nello stesso periodo Euro 2.065,83=.

Le fatture o le ricevute dovranno indicare gli importi riferiti separatamente alle spese per cure, estrazioni e protesi.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa, con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001. Per le fatture o le ricevute con data antecedente al 1° marzo 2001, la Cassa Edile rimborserà soltanto le protesi dentarie fino ad un massimo di Euro 41,32 a protesi. In questo caso l'importo complessivo massimo rimborsabile è pari a Euro 1.342,79 nel decennio.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa.
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura originale firmata dal Medico. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento con l'indicazione sulla fattura dell'importo rimborsato dalla Cassa Edile;
- d) dichiarazione firmata dal Medico dentista da redigersi sull'apposito

modulo predisposto dalla Cassa Edile, con le indicazioni dei denti oggetto di estrazioni, cure o protesi (sul retro della domanda).

Nel caso di fatture o ricevute emesse da Odontotecnici, la documentazione di cui ai punti b) e c) di cui sopra deve essere comunque controfirmata dal Medico dentista. In caso contrario le domande non possono essere accolte.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta del dentista.

## **II) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

Il contributo viene erogato per gli accertamenti diagnostici effettuati dai lavoratori iscritti.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per accertamenti diagnostici vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore);

b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "accertamenti diagnostici" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della Provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto

dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

La prestazione è riferita a spese superiori a Euro 77,47 (franchigia) per ogni accertamento diagnostico. La misura del contributo è pari al 50% dell'importo di ogni accertamento diagnostico, con un massimo di spesa pari a Euro 103,29 l'anno.

A decorrere dalle fatture o ricevute con data successiva al 1° ottobre 2002, la prestazione è riferita a spese superiori ad Euro 50,00 (franchigia) per ogni accertamento diagnostico. La misura del contributo è pari al 50% dell'importo di ogni accertamento diagnostico, con un massimo di spesa pari ad Euro 200,00 l'anno.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura originale quietanzata dall'Istituto di analisi. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento;
- d) nel caso di ticket generici che non specificano la tipologia della prestazione occorre presentare un'autocertificazione mediante il modulo appositamente predisposto.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

### III) VISITE SPECIALISTICHE

Il contributo viene erogato per le spese sostenute dal lavoratore per visite specialistiche.

#### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per visite specialistiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "visite specialistiche" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della Provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

#### **Misure e modalità della erogazione**

La prestazione è pari al 30% delle spese sostenute per ogni visita specialistica sino ad un massimo annuo di Euro 103,29 per un massimo di due visite l'anno.

A decorrere dalle fatture o ricevute con data successiva al 1° ottobre 2002 la prestazione è pari al 50% delle spese sostenute per ogni visita specialistica sino ad un massimo annuo di Euro 200,00 per un massimo di due visite l'anno.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura o ricevuta originale quietanzata. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento;
- d) nel caso di ticket generici che non specificano la tipologia della prestazione occorre presentare un'autocertificazione mediante il modulo appositamente predisposto.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

## **IV) RIMBORSO GIORNATA PER VISITE SPECIALISTICHE**

Il contributo viene erogato a titolo di parziale rimborso per ogni giornata lavorativa non lavorata per la effettuazione di una visita specialistica. La prestazione non riguarda le assenze per l'effettuazione di accertamenti diagnostici.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore) nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al rimborso anche parziale della giornata non lavorata per la effettuazione di una visita specialistica presso altre Casse Edili, hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della Provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

Viene rimborsato un importo pari ad euro 25,00 per ogni giornata non lavorata (otto ore).

Nel caso di assenza parziale l'importo della prestazione viene riproporzionato sulla base di multipli di quattro ore prendendo a riferimento le ore di assenza dichiarate dal datore di lavoro.

### **Termine per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della visita specialistica.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa per le giornate di assenza dal 1° ottobre 2002

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro attestante le ore di assenza per la effettuazione della visita specialistica;
- c) dichiarazione del Medico Specialista che attesti l'effettuazione della visita con la data e l'orario di inizio e fine.

## V) TERAPIE POST INTERVENTI CHIRURGICI

Il contributo viene erogato in relazione alle spese sostenute dai lavoratori iscritti per la riabilitazione e/o per l'acquisto o il noleggio di apparecchi necessari per il periodo post chirurgico.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per terapie post interventi chirurgici vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "terapie post interventi chirurgici" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della Provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

La misura massima dell'importo è di Euro 516,46, riferita ad un biennio non ripetibile, a partire dalla data del primo giorno di utilizzo.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta - ricevuta, fattura o ticket;
- d) autocertificazione con la quale il lavoratore dichiara di non aver diritto ad alcun contributo per stipula di polizza assicurativa (già presente sul modulo per la domanda);
- e) dichiarazione, da parte del Medico specialista, sulla necessità medico-sanitaria dell'intervento (sul retro della domanda).
- f) nel caso di ticket generici che non specificano la tipologia della prestazione occorre presentare un'autocertificazione mediante il modulo appositamente predisposto.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

## **VI) PROTESI OCULISTICHE**

Il contributo viene erogato per le protesi oculistiche dei lavoratori iscritti.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi economici per protesi oculistiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria 2.100 ore;
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "protesi oculistiche" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo

da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della Provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

E' previsto un rimborso nella misura del 30% della fattura fino ad un massimo di Euro 103,29 annui.

### **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa dietro presentazione delle fatture o ricevute che abbiano data successiva al 1° marzo 2001.

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro del modulo);
- c) fattura o ricevuta originale comprovante la spesa. Al lavoratore verrà restituita detta documentazione unitamente all'invio dell'assegno di pagamento.

### **Termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del documento comprovante la spesa.

## **VII) PROTESI ACUSTICHE**

a) I contributi per le protesi acustiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti alla Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- I) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E. ordinaria 2.100 ore;

- 2) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E. nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

b) I contributi vengono riconosciuti ai lavoratori che necessitano di protesi purché si sia riscontrata una perdita uditiva non inferiore a 55 dB per ogni orecchio.

c) Misura dell'erogazione: viene rimborsato l'80% della spesa sostenuta e documentata e sino ad un importo massimo di Euro 619,75 per ogni protesi.

d) Documentazione: il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la documentazione seguente:

- dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoratore è alle dipendenze dell'impresa al momento della presentazione della domanda;
- fattura originale della protesi acustica;
- prescrizione dell'Otorinolaringoiatra in ordine alla protesi acustica e attestazione dello stesso che si è riscontrata una perdita uditiva non inferiore a 55 dB per ogni orecchio.

#### **Termine di presentazione delle domande.**

Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura della protesi.

### **VIII) PRESTAZIONI AI FAMILIARI DEI LAVORATORI: Cure e protesi dentarie, visite specialistiche, protesi ocu- listiche, accertamenti diagnostici, terapie post interventi chirurgici, protesi acustiche**

A decorrere dalle fatture o ricevute con data pari o successiva al 1/1/2004 le suddette prestazioni vengono estese, con le modalità di utilizzo già esistenti ivi compresa la fatturazione che deve essere intestata al lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Firenze, anche al coniuge ed ai figli, conviventi e fiscalmente a carico del lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile.

Per le prestazioni ai familiari sopra indicati gli attuali e specifici massimali annui e decennali sono ridotti al 50% e il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile apposita dichiarazione che attesti il nominativo dei familiari interessati e le condizioni previste dal presente regolamento. La documentazione da presentare è quella elencata nelle singole prestazioni dirette ai lavoratori.

## **IX) PREMIO MATRIMONIALE**

Il contributo viene erogato in occasione del matrimonio dei lavoratori iscritti.

### **Diritto alla prestazione**

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato uno dei seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore);
- b) abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione APE ordinaria (2.100 ore) nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al premio matrimoniale hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della Provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

### **Misure e modalità della erogazione**

Viene erogato un importo pari ad Euro 250,00=.

### **Termine per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del matrimonio.

## **Decorrenza della erogazione**

La prestazione viene concessa per gli eventi verificatisi dal 1° ottobre 2002.

## **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del certificato civile di matrimonio

## **X) PREMIO GIOVANI E PREMIO INSERIMENTO NEL SETTORE**

### **1) Premio giovani**

a) Il premio viene erogato a favore dei giovani operai sino a 29 anni di età – alle dipendenze di imprese edili – che abbiano superato con esito positivo gli esami finali del “corso biennale a tempo pieno per giovani” organizzato dalla Scuola Professionale Edile di Firenze che vengono assunti, entro 6 mesi dalla conclusione del corso, da imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze, che siano stati alle dipendenze delle stesse per sei mesi di calendario ed in tale periodo risulti regolarmente effettuato l'accantonamento contrattualmente previsto per ferie e gratifica natalizia.

La prestazione è pari ad Euro 103,29 – “La prestazione è pari ad Euro 135,00 per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

b) Il premio viene corrisposto ai giovani – alle dipendenze di imprese edili – che al compimento del 17° anno di età, pur non avendo frequentato i corsi della Scuola Professionale Edile, siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 18 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento di cui sopra. La prestazione è pari ad Euro 103,29 – “La prestazione è pari ad Euro 135,00 per i lavoratori che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

### **2) Premio inserimento nel settore edile**

La prestazione è pari ad Euro 327,95= per coloro che maturano il diritto

entro il 31/03/2001 e pari ad Euro 361,52 per coloro che maturano il diritto dal 01/04/2001 – “L’importo della prestazione è pari ad Euro 470,00 per coloro che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

Il premio viene erogato a favore dei giovani – alle dipendenze di imprese edili – che entrano nel settore edile sino a 29 anni di età e che siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 36 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento suddetto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del CCNL 29/1/2000. Dal 1° aprile 2001 il periodo richiesto di 36 mesi è ridotto a 24 mesi.

Ai fini del computo dei predetti periodi di 36 e 24 mesi di permanenza devono essere esclusi i 18 mesi di cui al “premio giovani” lettera b) nelle ipotesi che l'interessato abbia usufruito di quest'ultimo periodo.

### **Cumulabilità' dei premi**

Il premio giovani è cumulabile con il premio inserimento settore edile.

### **Eccezioni alla condizione di “permanenza”**

Se il lavoratore è disoccupato sino ad un massimo di 90 giorni, o presta servizio militare di leva, oppure risulta iscritto presso altre Casse Edili di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/01/2000, tali periodi non sono ostativi ai fini del raggiungimento del diritto, però non sono utili ai fini del conteggio del periodo di permanenza.

### **Carattere sperimentale del premio**

L'assistenza in parola dovrà essere ripresa in esame entro il 31 ottobre di ogni anno al fine di poter determinare l'entità del premio pro-capite per ciascuno dei casi sopra descritti in base alla somma complessiva stanziata di cui agli accordi sindacali provinciali perfezionati in data 17 giugno 1988 e 8 febbraio 2001 fra la Associazione Industriali della Provincia di Firenze e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL della Provincia di Firenze.

### **Modalita' per ottenere il premio**

Gli aventi diritto sono tenuti a presentare apposita domanda alla Cassa Edile, da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, presentando, all'occorrenza, fotocopia del congedo militare.

### **Termine di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 360 giorni dalla data di maturazione del diritto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda, risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo di Lavoro 29/01/2000.

### **Decorrenza della erogazione del premio e norma transitoria**

#### **1) Premio giovani lettera a)**

La erogazione verrà effettuata a favore dei giovani, che abbiano superato con esito positivo gli esami finali del "corso biennale a tempo pieno", di cui sopra, sostenuti nel mese di Febbraio 1987 e che siano stati assunti da imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze entro il mese di Agosto 1987.

#### **2) Premio giovani lettera b)**

La prima erogazione del premio verrà effettuata a favore dei giovani che, avendo compiuto il 17° anno di età dopo il 1° Ottobre 1988, al momento del compimento del 17° anno di età risultino essere stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 18 mesi di calendario, utilizzando anche, a tal fine, periodi anteriori al 01/10/1988.

#### **3) Premio inserimento nel settore edile**

La prima erogazione del premio verrà effettuata a favore dei giovani che, entrati nel settore edile successivamente al 1°/10/1985 con una età pari o inferiore a 29 anni, successivamente a tale data risultino essere stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 36 mesi di calendario. (dal 1° aprile 2001 24 mesi).

### **Norme transitorie**

1) La regolamentazione di cui sopra riguarda soltanto la decorrenza della prestazione e le relative norme transitorie. Pertanto il diritto a ricevere

l'erogazione nei tre casi suddetti (I-II-III) è subordinato alla regolamentazione generale del premio (versamento dell'accantonamento da parte della ditta, effettiva permanenza nel settore, ecc...).

2) Le modifiche concordate dalle Parti (24 mesi e rivalutazione a Euro 361,52) entreranno in vigore il 1°/04/2001 con la conseguenza che la Cassa Edile prenderà in considerazione entrambi i requisiti (36 e 24 mesi di permanenza) e, successivamente, dal 1°/04/2002, varrà esclusivamente il nuovo requisito (24 mesi).

## **XI) CONTRIBUTO DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI**

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o Scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore del Padre dello studente o di chi ne fa le veci.

### **Misure e modalità della erogazione**

La prestazione, al lordo della ritenuta di acconto, è pari ad Euro 25,00.

### **Decorrenza**

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2002/2003

### **Documentazione occorrente**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto. Nel caso delle Scuole operanti nella Comunità Europea il certificato di iscrizione dovrà essere presentato tradotto in lingua italiana o inglese.

## **XII) CONTRIBUTI DI STUDIO - SCUOLE MEDIE INFERIORI**

### **Contributi di iscrizione**

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa le veci.

### **CONCORSO TASSE SCOLASTICHE**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli a titolo di tasse scolastiche. La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a Euro 25,82=.

### **CONCORSO LIBRI SCOLASTICI**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli per l'acquisto dei libri scolastici. La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a Euro 56,81 fino all'anno scolastico 1999/2000. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 la prestazione è pari a Euro 85,22=.

*A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 la prestazione è pari a Euro 139,18=.*

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto. Nel caso delle scuole operanti

nella Comunità Europea il certificato di iscrizione dovrà essere presentato tradotto in lingua italiana o inglese.

### **XIII) CONTRIBUTI DI STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI**

#### **a) Contributi di iscrizione**

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione verrà altresì concessa alla condizione che l'allievo abbia frequentato l'Istituto Scolastico per almeno due mesi consecutivi ed anche per gli studenti che non abbiano maturato interamente tale requisito a causa di malattia. In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile il certificato medico per il figlio che è stato ammalato.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa le veci.

#### **CONCORSO TASSE SCOLASTICHE**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli a titolo di tasse scolastiche.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a Euro 76,44=.

#### **CONCORSO LIBRI SCOLASTICI**

La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli per l'acquisto dei libri scolastici.

La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a Euro 86,25= fino all'anno scolastico 1999/2000. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001

la prestazione è pari a Euro 129,11=.

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile lo stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto attestante che l'alunno ha frequentato la Scuola per almeno due mesi consecutivi. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea il certificato di iscrizione dovrà essere presentato tradotto in lingua italiana o inglese.

### **b) Premi di profitto**

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa le veci, per i figli degli stessi lavoratori che, a chiusura dell'anno scolastico, abbiano conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di condotta, materie facoltative e complementari). Nel caso di voti espressi in giudizi si prendono a riferimento i seguenti parametri:  
sufficiente=6 buono=7 distinto=8 ottimo=9.

La prestazione, *al lordo della ritenuta fiscale*, è pari a Euro 242,73 pro capite per ogni Anno Scolastico.

A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 la prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari ad Euro 280 pro capite per ogni Anno scolastico.

## Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una dichiarazione della Scuola attestante i voti conseguiti per ogni singola materia. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea la dichiarazione dovrà essere presentata tradotta in lingua italiana o inglese.

## XIV) CONTRIBUTI DI STUDIO - UNIVERSITA'

### a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi per i figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario. Hanno diritto all'assistenza i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa le veci. Non hanno diritto alla presente assistenza i lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno. Hanno diritto alla presente assistenza i lavoratori i cui figli abbiano superato nella normale sessione di esami dell'Anno Accademico i seguenti esami:

- 1° anno *almeno* un esame
- anni successivi: *almeno* il 50% del numero degli esami previsti dal piano di studi per ogni anno (con arrotondamento alla unità inferiore se il numero suddetto è dispari).

Nel caso del nuovo ordinamento universitario con la regolamentazione sulla base di crediti e non di esami si deve tener presente la seguente procedura:

- 1°anno: almeno numero crediti pari ad un esame;
- anni successivi: il 50 % dei crediti dell'anno accademico per cui si fa domanda, purché in corso fin dal 1° anno”

## **Concorso Tasse Scolastiche**

*La presente assistenza ha come scopo il parziale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per i propri figli a titolo di tasse scolastiche.* La prestazione, al lordo della ritenuta fiscale, è pari a Euro 405,42= pro capite per ogni Anno Accademico fino al 1999/2000. A decorrere dall'Anno Accademico 2000/2001, la prestazione è pari a Euro 516,46=.

## **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono stati sostenuti gli esami sopra richiesti. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed una dichiarazione dell'Università attestante che lo studente ha superato gli esami di cui sopra e che gli stessi esami sono relativi all'anno accademico iniziato nel mese di novembre dell'anno precedente. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea la dichiarazione dell'Università dovrà essere presentata tradotta in lingua italiana o inglese. Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

### **b) Premi di profitto**

I contributi vengono concessi per i figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario. Hanno diritto all'assistenza i lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore del padre dello studente o di chi ne fa le veci. Non hanno diritto alla presente assistenza i lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno. Il contributo viene erogato per ogni studente universitario - in regola con il piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà - che abbia raggiunto negli esami sostenuti, nelle normali sessioni di esami dell'Anno Accademico, la media di almeno 24/30.

La prestazione, *al lordo della ritenuta fiscale*, è pari a Euro 826,33= pro capite per ogni Anno Accademico fino al 1999/2000. A decorrere dall'Anno Accademico 2000/2001 la prestazione è pari a Euro 1.239,50=. A decorrere dall'anno accademico 2002/2003 la prestazione è pari ad Euro 1.291,00=.

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

Il lavoratore è tenuto a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre 60 giorni dalla fine delle sessioni di esami inerenti all'Anno Accademico allegando una dichiarazione dell'Università attestante gli esami sostenuti e le votazioni conseguite per i singoli esami e che gli esami stessi sono tutti quelli previsti dal piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà, in relazione all'Anno Accademico. Nel caso delle scuole operanti nella Comunità Europea la dichiarazione dell'Università dovrà essere presentata tradotta in lingua italiana o inglese. Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

## **XV) CONTRIBUTI DI STUDIO APPENDICE PER STUDENTI EXTRA COMUNITARI**

### **Accordo del 24/1/2005**

In merito al contributo di studio per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile, in considerazione dell'alto numero di lavoratori non italiani, si conviene di istituire una prestazione sperimentale, da valere per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 con verifica alla fine del primo anno, con lo stesso regolamento di cui ai contributi di studio già in essere, per i lavoratori extra comunitari i cui figli studiano nel paese d'origine. Sarà cura della Cassa Edile verificare, anche per il tramite della Scuola Edile, l'equivalenza delle Scuole non italiane con il sistema scolastico del nostro paese e contemporaneamente la traduzione degli attestati.

## **XVI) VESTIARIO, KIT SICUREZZA E SCARPE DA LAVORO**

**Regolamento valido a decorrere dalla fornitura estiva 2005**

La Cassa Edile fornirà ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti:

- una fornitura estiva di vestiario e scarpe da lavoro o, in alternativa, un kit di sicurezza.
- una fornitura invernale di vestiario e scarpe da lavoro

### **Decorrenza e diritto**

**La prestazione decorre dal 1° ottobre 2002.**

### **Consegna**

La consegna è prevista con le seguenti scadenze:

- fornitura estiva: entro il 30 aprile di ogni anno
- fornitura invernale: entro il 31 ottobre di ogni anno

### **Caratteristiche della fornitura:**

Il vestiario sarà adeguato al tipo di attività dei lavoratori e sarà composto: per i lavoratori addetti ad attività edili

- fornitura estiva: un pantalone, un giubbotto senza maniche (ogni due forniture), una t-shirt, una polo a maniche corte e un paio di scarpe antinfortunistiche basse
- fornitura invernale: un pantalone, un giubbotto e un paio di scarpe antinfortunistiche alte
- in alternativa al vestiario le imprese potranno optare per la fornitura di un kit di sicurezza

### **Per i lavoratori addetti ad attività stradali:**

- fornitura estiva: un pantalone alta visibilità, un gilet alta visibilità, una t-shirt, una polo a maniche corte e un paio di scarpe antinfortunistiche basse
- fornitura invernale: pantaloni garzati alta visibilità, un giubbotto garzato alta visibilità e un paio di scarpe antinfortunistiche alte.
- in alternativa al vestiario le imprese potranno optare per la fornitura di un kit di sicurezza

La composizione dei vari Kit di sicurezza, in alternativa al vestiario da

lavoro, sarà, in occasione di ogni fornitura, definita dalla Cassa Edile. L'alternativa del kit di sicurezza opzionale al vestiario potrà essere scelta dalle imprese che, all'occorrenza e su richiesta della Cassa Edile, potranno dimostrare la consegna dei completi di vestiario estivi ed invernali ai propri dipendenti.

### **Diritto alla fornitura**

Fornitura estiva: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 250 ore accantonate presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze nel periodo 1° aprile/ 30 settembre dell'anno precedente la data di consegna. (per il computo di tali ore saranno valide anche le ore di malattia/infortunio indennizzate dalla Cassa Edile e le ore -88 mensili- accreditate durante il periodo di servizio militare).

Fornitura invernale: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 250 ore accantonate presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze nel periodo 1° ottobre dell'anno precedente la data di consegna / 31 marzo. (per il computo di tali ore saranno valide anche le ore di malattia/infortunio indennizzate dalla Cassa Edile e le ore -88 mensili- accreditate durante il periodo di servizio militare).

### **Modalità di consegna**

La Cassa Edile provvederà ad accertare i nominativi degli aventi diritto e invierà alle Imprese edili iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi previsti, una lista nominativa di lavoratori sulla quale dovranno essere indicate le taglie e le caratteristiche degli indumenti o il numero del kit di sicurezza prescelto e delle scarpe da lavoro. La prima copia di detta lista dovrà essere restituita alla Cassa Edile completata dei dati richiesti. La Cassa Edile inoltrerà l'ordine alla Ditta fornitrice sulla base delle informazioni contenute nei suddetti elenchi.

La Ditta fornitrice consegnerà il vestiario o il kit di sicurezza e le scarpe all'indirizzo delle Aziende che provvederanno a distribuirlo ai lavoratori aventi diritto, in forza al momento della distribuzione del materiale. La Cassa Edile, successivamente alla consegna alle aziende da parte

della ditta fornitrice, provvederà a darne comunicazione ai lavoratori interessati. Le Aziende all'atto della consegna del vestiario e delle scarpe faranno controfirmare ai lavoratori la seconda copia della lista che dovrà essere conservata dall'impresa a dimostrazione della avvenuta consegna. I lavoratori rimarranno proprietari del materiale consegnato.

Gli indumenti o il kit di sicurezza e le scarpe inviati alle Aziende e che, per qualsiasi ragione non sono stati consegnati ai Lavoratori dovranno essere restituiti.

## **XVII) ASSISTENZA PER MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE AI LAVORATORI DA PARTE DELLA CASSA DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITA'**

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno la indennità di malattia viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa, seguendo la regolamentazione sopra indicata, per il periodo successivo – dal 271° al 360° giorno di inabilità al lavoro – la Cassa Edile interviene direttamente a favore dei lavoratori con un contributo di Euro 20,66= giornalieri per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo medesimo nei casi accertati dalla Cassa Edile dopo il 1° marzo 2001.

Nei casi accertati precedentemente il contributo giornaliero è pari a Euro 12,91=. L'integrazione viene corrisposta alla condizione che tale inabilità derivi da una unica malattia continuativa e che in detto periodo i lavoratori non abbiano diritto a ricevere l'indennità per la malattia da parte dell'INPS.

### **Accordo 9/11/2004**

A seguito del rinnovo del CCNL 20/5/2004 e più in particolare in relazione al nuovo dettato dell'art. 27, si precisa che la prestazione relativa all'assistenza per malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità continua ad essere erogata, con le modalità previste dal regolamento, ai lavoratori che non abbiano una anzianità superiore a tre anni e mezzo. Per i dipendenti con anzianità

superiore a tre anni e mezzo la prestazione in questione viene sostituita integralmente dalla nuova previsione contrattuale (art. 27 lett.e)

### **Documentazione occorrente**

I Lavoratori sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa Edile il certificato medico attestante il periodo di inabilità al lavoro.

Decorrenza dell'indennità suddetta: pratiche che superano il 270° giorno dal 1° Febbraio 1992.

## **XVIII) MALATTIA - RICOVERO OSPEDALIERO - OPERAI NON AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO INPS PER IL NUCLEO FAMILIARE**

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica i lavoratori non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare percepiscono dall'INPS, a mezzo dell'impresa datrice di lavoro, soltanto i 2/5 della indennità per inabilità temporanea.

La Cassa Edile, in questi casi, ove l'INPS abbia effettuato il pagamento in tale misura, corrisponde agli interessati una speciale integrazione calcolata sulla base di appositi coefficienti, stabiliti dalla Cassa stessa, da applicare alla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L., 29/01/2000 e tenuto conto delle somme erogate dalla ditta al lavoratore.

Le imprese edili, ove ricorra il caso in esame, sono tenute a spedire tempestivamente alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione malattia INPS, compilato in ogni sua parte (compreso pertanto l'importo erogato al lavoratore) onde rendere possibile alla Cassa il conteggio del conguaglio dovuto all'interessato.

### **Contributo straordinario dal 91° al 360° giorno di inabilità' per infortunio sul lavoro**

Nel periodo dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale i lavoratori infortunati che hanno percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare sino al 90° giorno possono richiedere alla Cassa Edile un contributo straordinario pari all'importo dell'assegno stesso.

A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa una dichiarazione della impresa datrice di lavoro attestante l'importo giornaliero dell'assegno INPS corrisposto al lavoratore sino al 90° giorno di inabilità. Tale contributo viene concesso alla condizione che il lavoratore non abbia percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare nel periodo dal 91° al 360° giorno.

## **XIX) PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO:**

- **Inabilità temporanea:** viene garantita agli allievi assenti per infortunio la quota corrisposta giornalmente dalla Scuola Edile agli allievi che sono presenti;
- **Inabilità permanente e morte:** viene applicata la indennità prevista per i lavoratori iscritti;

## **XX) T.B.C.**

I lavoratori inabili al lavoro per T.B.C. vengono assistiti direttamente dall'INPS.

La Cassa Edile corrisponde direttamente agli aventi diritto per il periodo dal 1° al 270° giorno di inabilità temporanea un trattamento economico integrativo avente la stessa regolamentazione sia per i vari periodi assistibili, che per la misura dei coefficienti, alla assistenza per malattia generica. In relazione al periodo di inabilità dal 271° al 360° giorno, la Cassa Edile effettua, inoltre, a favore dei lavoratori la stessa assistenza prevista dal presente Regolamento.

### **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

I lavoratori inabili al lavoro per T.B.C. per ottenere la relativa indennità sono tenuti a:

- presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile;
- consegnare alla Cassa Edile una dichiarazione dell'INPS o della Casa di Cura ovvero del Consorzio Antitubercolare attestante il periodo della inabilità al lavoro.

## **XXI) INABILITA' PERMANENTE DERIVATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA MALATTIA PROFESSIONALE**

I lavoratori hanno diritto alla relativa indennità in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una invalidità permanente non inferiore all'11% per ogni singolo infortunio o malattia professionale.

Tale indennizzo viene conteggiato sulla base di Euro 69,72= per ogni punto di inabilità riconosciuto dall'INAIL dall'11% al 99%. (Esempio: inabilità del 15% = Euro 69,72 x 15 = Euro 1045,83).

In caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una inabilità del 100% - inabilità permanente assoluta - data la eccezionale gravità del caso, viene erogata la indennità di Euro 13.686,11=.

L'indennità di cui sopra, viene concessa alla condizione che l'evento originario, dal quale è derivata l'inabilità permanente, abbia avuto luogo nel periodo in cui il lavoratore risulta iscritto presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze e sempre che in detto periodo l'impresa datrice di lavoro abbia effettuato regolarmente i versamenti alla Cassa Edile stessa.

A decorrere dagli infortuni verificatisi con data successiva al 1°/10/2002 il suddetto regolamento viene modificato come segue:

I lavoratori hanno diritto alla relativa indennità in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una validità permanente non inferiore al 6% per ogni singolo infortunio o malattia professionale. Tale indennizzo viene conteggiato sulla base di Euro 69,72 per ogni punto di inabilità riconosciuto dall'INAIL dal 6% al 99%.

(Esempio: inabilità del 15% = Euro 69,72 x 15= Euro 1.045,83)

In caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una inabilità del 100% - inabilità permanente assoluta - data la eccezionale gravità del caso, viene erogata la indennità di Euro 13.686,11=. Si prevede inoltre il diritto al contributo anche se l'infortunio si è verificato quando il lavoratore era presente nel settore edile, regolarmente iscritto in altra Cassa Edile.

## **Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande**

La richiesta della prestazione deve essere effettuata alla Cassa Edile da parte dei lavoratori, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data della lettera a mezzo della quale l'INAIL ha notificato all'interessato il grado di inabilità permanente accertato ovvero entro e non oltre 60 giorni dal timbro postale riferito alla predetta notifica.

Il lavoratore è tenuto a consegnare la lettera medesima, anche in copia, alla Cassa Edile entro il termine sopra indicato.

Qualora l'infortunio si sia verificato in una diversa circoscrizione occorre una dichiarazione della competente Cassa Edile che attesti la regolarità della posizione contributiva del lavoratore stesso in relazione regolarità contributiva dell'impresa datrice di lavoro.

## **Aggravamenti della inabilità permanente**

In caso di eventuali aggravamenti accertati dall'INAIL in ordine alla inabilità riconosciuta inizialmente ai lavoratori, verrà effettuato il relativo conguaglio a favore degli interessati da parte della Cassa Edile sempre che la richiesta del conguaglio stesso venga presentata da parte dei lavoratori, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della lettera con la quale l'INAIL ha notificato agli interessati il maggior grado di inabilità accertato.

## **XXII) INFORTUNI AL DI FUORI DEL LAVORO - INABILITA' TEMPORANEA**

I lavoratori inabili al lavoro, a seguito di infortunio extra professionale, sono assistiti dall'INPS. Per quanto concerne la regolamentazione delle prestazioni nonché gli adempimenti delle imprese si fa pertanto riferimento a quanto stabilito dal presente Regolamento in relazione ai rimborsi per infortunio alle imprese.

## **XXIII) INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO - INABILITA' PERMANENTE**

INDENNITA' CORRISPOSTA A MEZZO DELLA APPOSITA POLIZZA STIPULATA DALLA CASSA EDILE ALLO STESSO TITOLO.

A seconda del grado di inabilità permanente accertato e sino ad un massimo di Euro 5.577,73= per gli eventi fino al 28/02/2001 e Euro 6.972,17= per gli eventi successivi al 1°marzo 2001.

La Cassa Edile, allo scopo di garantirsi dal rischio relativo alle prestazioni per gli infortuni al di fuori del lavoro (permanente, morte), ha stipulato una apposita polizza con una Compagnia di Assicurazione.

Questa prestazione viene erogata per tutti gli infortuni al di fuori del lavoro ad eccezione di alcuni che sono esclusi dall'assicurazione (guida di mezzi aerei e subacquei, paracadutismo ecc.) così come sono indicati nella polizza di cui sopra.

Per quanto concerne l'esercizio delle pratiche sportive vale la regolamentazione prevista dalla polizza stessa.

La Compagnia di Assicurazione provvede ad accertare il grado di inabilità permanente dei lavoratori ai quali siano residuati postumi invalidanti.

### **Termine di presentazione della domanda:**

a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'evento.

Documentazione occorrente: certificato medico attestante l'esistenza di postumi derivanti dall'infortunio subito.

Decorrenza della indennita': dagli infortuni extra-professionali che hanno avuto luogo dal 1° Febbraio 1992. La Compagnia di Assicurazione eroga, per ogni punto di invalidità accertato, Euro 55,78= per gli eventi fino al 28/02/2001 e Euro 69,72 per gli eventi successivi al 1° marzo 2001.

## **XXIV) MORTE CONSEGUENTE A: MALATTIA GENERICA, T.B.C. E INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO**

- Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:  
Euro 4.131,66 alla moglie oltre a Euro 180,76= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:  
Euro 4.131,66 al nucleo familiare oltre a Euro 180,76 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:  
Euro 1.032,91= a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

### **Modalita' richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari**

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa assistenza sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

## **XXV) MORTE CONSEGUENTE A INFORTUNIO SUL LAVORO O A MALATTIA PROFESSIONALE**

- Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:  
Euro 12.394,97= alla moglie oltre a Euro 216,91= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:  
Euro 12.394,97 al nucleo familiare oltre a Euro 216,91 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:  
Euro 1.084,56 a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

### **Modalita' richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari**

Il familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del

decesso del lavoratore.

## **XXVI) INDENNITA' PER I FIGLI DEI LAVORATORI DECEDUTI**

Euro 877,98= per ogni figlio che risulti a carico della famiglia del lavoratore deceduto.

Questo contributo viene così ripartito:

- a) Euro 438,99= al momento del decesso del lavoratore;
- b) Euro 438,99= trascorso un anno dalla data del decesso, purchè il figlio risulti sempre a carico della famiglia.

### **Modalita' richieste e termini di presentazione delle domande da parte dei familiari**

I familiari del lavoratore deceduto sono tenuti a presentare domanda alla Cassa Edile, unitamente allo stato di famiglia:

- a) per il primo contributo di Euro 438,99= entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore;
- b) per il secondo contributo di Euro 438,99= entro e non oltre 180 giorni dalla data in cui è scaduto un anno dal giorno del decesso del lavoratore.

## **XXVII) PREMIO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

Per tutti i lavoratori che vanno in pensione dal 1.1.2004 viene erogata la presente prestazione con le stesse modalità ed i criteri di calcolo previsti per l'APES relativamente all'anno 2003. Tale prestazione, erogata unicamente per la quota di spettanza della Cassa Edile di Firenze, avrà la durata di 5 (cinque) anni.

La domanda e la documentazione saranno le stesse previste per la prestazione ex apes.

## **XXVIII) RIMBORSO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREDEDI A CARICO DEL LAVORATORE**

Ai lavoratori che aderiscono al Fondo Prevedi e che versino a seguito di quanto dichiarato sull'atto di adesione o integrazione allo stesso, oltre alla

quota dell'1% di loro spettanza, l'ulteriore contributo aggiuntivo come previsto dal Regolamento del Fondo Prevedi nella misura massima dello 0,48%, verrà rimborsato dalla Cassa Edile lo stesso contributo aggiuntivo. Il rimborso avrà cadenza annuale ed il lavoratore, data l'automaticità della prestazione, non dovrà fare alcuna domanda alla Cassa Edile.

## **XXIX) FONDO DI GARANZIA**

### **1) Decorrenza e diritto**

**a)** A decorrere dal 1° ottobre 1995 è istituito un Fondo di Garanzia, avente separata ed autonoma gestione, allo scopo di effettuare anticipazioni, entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso, agli operai che risultino alle dipendenze di Imprese che siano state regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Firenze per almeno due anni e per lo stesso periodo siano state in regola con tutti i versamenti, che abbiano inviato le relative denunce mensili e che siano state dichiarate fallite o che si trovino nelle procedure concorsuali previste dal R.D. 16/03/1992 n° 267 ad eccezione delle Imprese in Amministrazione Controllata.

**b)** Il fondo di Garanzia è costituito con lo stanziamento per tre esercizi consecutivi di Euro 51.645,69= ad Esercizio ed è alimentato dal Fondo di Riserva della Cassa Edile.

**c)** Gli interventi economici a favore dei lavoratori delle imprese coinvolte in procedure concorsuali vengono prorogati ed estesi anche ai lavoratori dipendenti di imprese morose, riferiti alle prestazioni extracontrattuali ed all'anzianità professionale edile.

**d)** Ambedue gli interventi economici a favore dei lavoratori saranno finanziati fino a totale esaurimento del fondo garanzia esistente presso la Cassa Edile.

La presente disposizione ha valore dal 1° aprile 1999, tenendo conto di quanto è maturato dal 1° ottobre 1998 relativamente alle prestazioni sulle quali si intende intervenire.

**e)** Misure e modalità della prestazione

Il Fondo di Garanzia anticiperà ai dipendenti delle Imprese di cui al punto 1, su domanda degli stessi, somme pari al 100% delle prestazioni maturate di APE Ordinaria e Straordinaria.

A tal fine la Cassa Edile provvederà all'accertamento del diritto che avrebbero maturato i Lavoratori, se le Imprese avessero regolarmente effettuato i versamenti, sulla base delle denunce pervenute.

## **2) Documentazione occorrente**

I Lavoratori, nei casi di cui al punto 1°, nel dichiarare e dare atto di ricevere l'anticipazione medesima dovranno contestualmente surrogare la Cassa Edile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., per gli importi ricevuti, nei propri diritti, ragioni e privilegi, dimostrando, altresì, di essere insinuati al passivo della procedura concorsuale. Resta in ogni caso impregiudicata, ove ricorra, la surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.. I lavoratori sono responsabili verso la Cassa Edile di qualsiasi pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Nei casi di cui al punto 1c la Cassa Edile procederà al pagamento qualora ne ricorrano i diritti e quindi non occorre presentare nessuna domanda.

## **3) Temine di presentazione delle domande**

Le domande dei lavoratori interessati dovranno essere presentate entro 180 giorni dalla data di inizio della procedura concorsuale.

## **4) Validità del regolamento “Fondo di Garanzia”**

Il presente Regolamento è valido per un triennio a decorrere dal 1° ottobre 1995 ed è relativo a tutte le procedure concorsuali, di cui al punto 1), iniziate dopo tale data.

Con riferimento agli accordi provinciali del 4/12/1995 e 28/10/1998 nonché all'attuale Regolamento del Fondo, le Parti hanno convenuto di effettuare, per 3 (tre) esercizi consecutivi (2004, 2005, 2006) uno stanziamento di Euro 50.000 ad Esercizio.







via Lorenzo il Magnifico, 8  
50129 Firenze  
tel +39 055462771  
fax + 39 0554627788  
segreteria@cassaedilefirenze.it  
www.cassaedilefirenze.it

**Ufficio Segreteria Appalti Iscrizioni e Sportello Unico Previdenziale**

Telefono : 055462771  
Fax : 0554627788  
E-mail : segreteria@cassaedilefirenze.it  
E-mail : buti@cassaedilefirenze.it

**Ufficio Versamenti Imprese e Denuncia Telematica**

Telefono : 0554627750  
Fax : 0554627799  
E-mail : versamenti@cassaedilefirenze.it  
E-mail : mut@cassaedilefirenze.it

**Ufficio Rimborsi Malattia Infortunio alle Imprese**

Telefono : 0554627790  
Fax : 0554627799  
E-mail : bonanno@cassaedilefirenze.it

**Ufficio Prestazioni Lavoratori**

Telefono : 0554627760  
Fax : 0554627799  
E-mail : prestazioni@cassaedilefirenze.it

**Ufficio Contabilità**

Telefono : 0554627740  
Fax : 0554627788  
E-mail : amministrazione@cassaedilefirenze.it

**Direzione**

E-mail : direzione@cassaedilefirenze.it

Progetto e realizzazione grafica  
Manadv.com

 **BANCA TOSCANA**  
 **GRUPPO MPS**